

Terre e rocce da scavo: in arrivo il nuovo decreto

Terre e rocce da scavo in arrivo entro il 13 ottobre 2023 un nuovo decreto contenete le principali novità

19 settembre 2023

Semplificazione delle procedure e nuove garanzie sul rispetto dei tempi per l'attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): queste le principali tematiche vagliate dal nuovo decreto Ministeriale per accelerare la realizzazione di impianti e infrastrutture cruciali per garantire la sicurezza energetica del nostro Paese.

L'iniziativa, delineata dal dl 13/2023, noto anche come PNRR 3, prevede che il MASE, così come tracciato dall'art. 48, pubblici **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (21 aprile 2023), un decreto finalizzato alla semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Nuovo decreto terre e rocce da scavo

Con la Dead line fissata per il prossimo 13 ottobre 2023, il MASE sottoporrà il nuovo provvedimento alla consultazione pubblica, questo diventerà il principale riferimento normativo in materia di terre e rocce da scavo. Tale decreto mira a semplificare la disciplina riguardante l'utilizzo e la gestione delle **"terre e rocce da scavo"** per progetti infrastrutturali, un passo molto atteso, soprattutto dall'industria e dalle imprese italiane, desiderose di vedere alleggeriti gli oneri burocratici e facilitato l'impiego di terra, roccia e sedimenti derivanti dagli scavi e dai lavori.

Le novità del decreto legge PNRR 3

Il 21 aprile 2023, con la legge 41/2023 di conversione del dl 13/2023 (PNRR 3) sono state introdotte importanti semplificazioni non solo nell'edilizia scolastica, negli impianti a energia rinnovabile, ma anche nella gestione delle terre e delle rocce da scavo. Ricordiamo, che attualmente la gestione delle terre e rocce da scavo è regolamentata dalle seguenti discipline:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164);
- art. 8 comma 1 del dl 133/2014 (Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).

Tuttavia le norme sopraindicate, con la pubblicazione del nuovo decreto saranno abrogate così come previsto dall'articolo 48 comma 3 del dl 13/2023 e sarà introdotto un nuovo regolamento volto a semplificare la gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Art. 48 dl 13/2023

Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
 - a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

- b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
 - c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
 - d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
 - e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
 - ((e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi));
 - f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla ((direttiva (UE) 2018/851)) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. ((3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "elettrificazione" sono inserite le seguenti: "e ammodernamento"))).

Cosa Prevede il Nuovo Regolamento

Dall'analisi dell'articolo sopraindicato, sembrerebbe che l'obiettivo principale del nuovo regolamento sia quello di semplificare le procedure per garantire il rispetto delle tempistiche necessarie all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo permetterà la realizzazione di impianti e infrastrutture fondamentali per la sicurezza energetica del nostro Paese.

In sintesi, il nuovo regolamento disciplinerà:

1. gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di diverse dimensioni;
2. gestione del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
3. deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
4. utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
5. gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
6. disposizioni finali e transitorie.

Cantieri di micro-dimensioni e tutela ambientale e sanitaria

Con la legge di conversione è stato aggiunto un comma specifico per i cantieri di micro-dimensioni, in cui la produzione di terre e rocce non supera i **1.000 metri cubi**. Questo comporterà ulteriori semplificazioni e agevolazioni per queste realtà. Inoltre, il nuovo regolamento porrà particolare attenzione alla tutela ambientale e sanitaria, garantendo controlli efficaci per razionalizzare e semplificare l'utilizzo delle terre e delle rocce da scavo. Queste misure contribuiranno inoltre a facilitare la piena attuazione del PNRR, con la promessa di velocizzare la realizzazione di progetti infrastrutturali cruciali per il Paese.